

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

N. 828 DEL 22/11/2016

ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STADA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'

POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIOPOLIZIA MUNICIPALE

IL COMANDANTE

Marullo Pierpaolo

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1/1/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS....Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)";

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si dovrà far riferimento alla data di notifica dell'atto (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data di violazione;

VISTO il report estrapolato dal programma gestionale Visual Polcity di Opensoftware S.r.l. in dotazione all'ufficio verbali del presidio di Cattolica;

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. "omissis"... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo

VISTA la disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."

CONSIDERATA la grande novità introdotta dall'art. 202 del codice della strada che ammette la possibilità di pagare l'importo per le violazioni al Codice della Strada in determinate condizioni con una riduzione del 30%. I termini per usufruire di questa agevolazione sono di 5 giorni dalla contestazione sul posto (verbale consegnato al trasgressore direttamente dall'agente accertatore) o notifica del verbale. Nei casi degli avvisi lasciati sui veicoli in sosta, la somma riportata è già ridotta del 30% e può essere pagata usufruendo dell'agevolazione fino alla notifica. Caso contrario, il verbale verrà notificato con l'importo previsto per la violazione e la somma da versare sarà ridotta del 30% se pagata nei 5 giorni successivi alla notifica più le spese di notifica da corrispondere integralmente.

CONSIDERATO che:

- a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
- b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
- c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981,

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore quindi tutte le violazioni al codice della strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
- violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo fissato dalle singole norme;
- 4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo.

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia.

PRESO ATTO che nel periodo gennaio-agosto 2016 sono state accertate e incassate le somme che si riportano in tabella allegata alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

VISTI:

- l'art. 202 del Codice della strada;
- l'art. 201 del Codice della strada;
- l'art. 18 della legge 689/1981:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale; il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di procedere alla rendicontazione degli incassi relativi alle sanzioni al codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio e così come concordato con i servizi finanziari;
- 2) di accertare per il periodo 1 gennaio 2016 31 agosto 2016 l'entrata da sanzioni amministrative al C.d.S. non derivanti dall'uso di apparecchiature autovelox sul capitolo 420000 "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ordinanze, norme di legge" del bilancio 2016, così come in dettaglio indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di accertare per il periodo 1 gennaio 2016 31 agosto 2016 l'entrata da sanzioni amministrative al C.d.S. elevate attraverso l'uso di apparecchiature autovelox sul capitolo 420003 "Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada elevate tramite autovelox" del bilancio 2016, così come in dettaglio indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Comandante del Corpo Intercomunale, dott. Pierpaolo Marullo, per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO VERBALI

UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 22/11/2016

Firmato MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

ACCERTA	MENTO T	OTALE ENTRA	TE DAL 01/01/16	6 AL 31/08/16	
	numero	importo accertato sul valore minimo edittale	Incassato per infrazioni	Incassato per spese	differenza tra minimo edittale e importo pagato
Sanzioni totali ELEVATE	8970	€ 478.506,29			
Sanzioni totali PAGATE	6125		€ 215.410,66	€ 16.716,84	
Sanzioni totali pagate con importo SCONTATO (di cui ai punti 1,2)	5366		€ 180.268,62	€ 11.712,24	€ 77.031,84
Sanzioni totali pagate con importo NON SCONTATO (di cui ai punti 3,4)	759		€ 35.142,04	€ 5.004,60	
ACCERTAMENTO TOTALE EN	TRATE N	ON DA AUTOVE	LOX CAP. 4200	00/2016 DAL 01/01/16 A	L 31/08/16
Sanzioni totali ELEVATE	7632	€ 367.809,23			
Sanzioni totali PAGATE	5324		€ 169.624,30	€ 5.804,70	
Sanzioni totali pagate con importo SCONTATO (di cui ai punti 1,2)	4725		€ 144.349,62	€ 3.019,98	€ 61.638,04
Sanzioni totali pagate con importo NON SCONTATO (di cui ai punti 3,4)	599		€ 25.274,68	€ 2.784,72	
ACCERTAMENTO ENT	RATE DA	AUTOVELOX C	AP. 420003/2016	6 01/01/2016 AL 31/08/2	016
Sanzioni ELEVATE con velox	1338	€ 110.697,06			
Sanzioni da velox PAGATE	801		€ 45.786,36	€ 10.912,14	
Sanzioni velox pagate con importo SCONTATO	641		€ 35.919,00	€ 8.692,26	€ 15.393,80
Sanzioni velox pagate con importo NON SCONTATO	160		€ 9.867,36	€ 2.219,88	
Sanzioni pagate da velox su strada STATALE	574		€ 29.792,11	€ 7.847,64	
Sanzioni pagate da velox su strade COMUNALI	227		€ 15.994,25	€ 3.064,50	